



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 528/XIX Sess./2020

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Informativa su proposte emendamenti al Decreto "Cura Italia"

Cari Presidenti,

il **Comitato Unitario Professioni** e la **Rete Professioni Tecniche** insieme al **Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ed al **Consiglio Nazionale Forense** hanno messo in campo il più grande sforzo unitario al fine di raccogliere e condividere le più importanti proposte emendative al DL n.18 del 2020 relative al mondo delle professioni ordinistiche e connesse alle materie trattate dal decreto.

È urgente far giungere da parte dello Stato e delle Istituzioni tutte la più convinta vicinanza ai milioni di professionisti italiani che già in queste settimane stanno avvertendo chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e delle conseguenti, necessarie misure assunte dalle autorità di governo.

Al contempo, è opportuno recuperare e rilanciare, proprio in questo momento, tutte le migliori pratiche per incentivare i cittadini alla tutela della propria sicurezza attraverso la sicurezza degli edifici in cui vivono.

Per Vostra opportuna conoscenza, di seguito, si allegano alla presente i due documenti: uno inerente i contributi condivisi dalla Rete Professioni Tecniche (RPT) ed il Comitato Unitario Professionisti (CUP), l'altro contenente le sole proposte dalla RPT.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.d.



Commissione 5a Bilancio
Senato della Repubblica

**Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”**

26 marzo 2020

Egregio Senatore,

la **Rete Professioni Tecniche**, in rappresentanza di 650.000 professionisti dell'area tecnica e scientifica, invia alla sua cortese attenzione alcune proposte emendative al DL 18/2020 tese ad integrare il provvedimento con alcune, essenziali misure per razionalizzare gli incentivi fiscali in materia di sicurezza degli edifici e per sostenere, di conseguenza, il mercato edilizio in questa fase complessa.

Lo Stato e le Istituzioni tutte devono far sentire la più convinta vicinanza ai professionisti tecnici che già in queste settimane stanno avvertendo chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e delle conseguenti, necessarie misure assunte dalle autorità di governo.

Al contempo, è opportuno recuperare e rilanciare, proprio in questo momento, tutte le migliori pratiche per incentivare i cittadini alla tutela della propria sicurezza attraverso la sicurezza degli edifici in cui vivono.

Confidando nel suo supporto,

inviamo cordiali saluti.

- Ing. **Armando Zambrano** - Coordinatore RPT, Consiglio Nazionale Ingegneri
- Dott.ssa **Nausicaa Orlandi** – Segretario RPT, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Dott.ssa **Sabrina Diamanti** – Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Arch. **Giuseppe Cappochin** - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Geol. **Francesco Peduto** – Consiglio Nazionale Geologi
- Geom. **Maurizio Savoncelli** – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Per. Agr. **Mario Braga** – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Per. Ind. **Giovanni Esposito** – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Dott. **Lorenzo Aspesi** – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari

AS 1766

Emendamento

Articolo 125

All'art. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla rubrica dopo le parole “dei piccoli comuni.” Si aggiungono le parole “innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”

Dopo il comma 4 si aggiunge ex novo il seguente comma 5: All'art. 2-septies, lett. c), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-quater, le parole “nella misura del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'85 per cento” e le parole “nella misura dell'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.
- al comma 1-quinquies, le parole “nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad aumentare la soglia di deducibilità per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su singole unità immobiliari fino all'85 per cento per il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e fino al 95 per cento per il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni sono all'90 per cento per il passaggio a una classe di rischio inferiore e al 100 per cento per il passaggio a due classi di rischio inferiori.

AS 1766
Emendamento
Articolo 125

Dopo l'articolo 125 si aggiunge il seguente:

«Art. 125-bis

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

- 1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.*
- 2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.*
- 3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.*
- 4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato ad includere, tra gli interventi di adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli immobili ai fini della detrazione fiscale. La proposta emendativa consente, dunque, di accedere, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, alle detrazioni fiscali pari all'80 per cento entro un limite di 100 milioni di euro da prelevare nella quota destinata al cosiddetto "sisma bonus", anche nel caso di interventi quali la classificazione e verifica sismica sugli immobili. Le detrazioni fiscali previste permangono a prescindere che si dia seguito all'esecuzione dei lavori. I costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica sono determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Le attività relative alla classificazione e verifica sismica degli immobili consentono di accertare le condizioni strutturali degli stessi e mappare lo stato del patrimonio immobiliare. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa pubblica per l'incentivo fiscale pari a 100 milioni derivante dall'applicazione della classificazione e verifica sismica degli immobili rientra nella spesa stimata per l'accesso al sisma bonus in complessivi 1.590 milioni di euro annui, di cui

690 per interventi su abitazioni principali e attività produttive, 600 milioni per interventi su abitazioni non principali e 300 milioni per interventi su parti comuni degli edifici.

Emendamento

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 si aggiunge il seguente:

«Art. 125-bis

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di bilancio 2020 è intervenuta incisivamente sulla disciplina di alcuni bonus fiscali.

In particolare, ha abrogato lo sconto in fattura con riferimento al cd. sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) e modificato la disciplina in materia relativa al cd. ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) introducendo una soglia minima di importo e tipologia dei lavori per avere diritto alla detrazione.

La modifica della disciplina in materia, nei termini descritti, ha significativamente disincentivato la messa in sicurezza e gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio italiano.

Le proposte emendative che seguono, ferma restando la soglia minima per lavori e servizi di 200.00,00 euro, sono finalizzate:

- la prima, ad ampliare la tipologia di interventi di efficientamento energetico per i quali si possa applicare lo sconto in fattura;
- la seconda, a reintrodurre lo sconto in fattura per gli incentivi finalizzati all'adozione di misure antisismiche.



Commissione 5a Bilancio
Senato della Repubblica

**Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”**

26 marzo 2020

Egregio Senatore,

il **Comitato Unitario Professioni** e la **Rete Professioni Tecniche** insieme al **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ed al **Consiglio Nazionale Forense** hanno messo in campo il più grande sforzo unitario al fine di raccogliere e condividere le più importanti proposte emendative al DL n.18 del 2020 relative al mondo delle professioni ordinistiche e connesse alle materie trattate dal decreto.

Desideriamo fornire al Parlamento un documento immediatamente fruibile in vista del termine emendamenti previsto per le ore 19.00 del 27 marzo 2020.

Le proposte di emendamenti che riportiamo nella presente memoria, dunque, fanno seguito ed integrano il documento già depositato in Commissione Bilancio.

È urgente far giungere da parte dello Stato e delle Istituzioni tutte la più convinta vicinanza ai milioni di professionisti italiani che già in queste settimane stanno avvertendo chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e delle conseguenti, necessarie misure assunte dalle autorità di governo.

Confidando nel suo supporto,

inviamo cordiali saluti.

- Dott.ssa **Marina Elvira Calderone** - Presidente CUP, Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
- Ing. **Armando Zambrano** - Coordinatore RPT, Consiglio Nazionale Ingegneri
- Dott.ssa **Sabrina Diamanti** – Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Dott. **Roberto Orlandi** - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
- Arch. **Giuseppe Cappochin** - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Dott. **Gianmario Gazzi** – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
- Dott. **Giampaolo Crenca** – Consiglio Nazionale Attuari
- Dott. **Massimo Miani** – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avv. **Maria Masi** – Consiglio Nazionale Forense
- Geol. **Francesco Peduto** – Consiglio Nazionale Geologi
- Geom. **Maurizio Savoncelli** – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Dott. **Carlo Verna** – Consiglio Nazionale Giornalisti
- Per. Agr. **Mario Braga** – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Per. Ind. **Giovanni Esposito** – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Dott. **David Lazzari** – Consiglio Nazionale Psicologi
- Dott. **Giovanni De Mari** - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
- Dott. **Lorenzo Aspesi** – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
- Dott.ssa **Nausicaa Orlandi** – Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

- Dott.ssa **Barbara Mangiacavalli** – Federazione Nazionale degli Ordini e delle Professioni Infermieristiche
- Dott.ssa **Maria Vicario** - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica
- Dott. **Alessandro Beux** - Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
- Dott. **Gaetano Penocchio** – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani

AS 1766

Emendamento

Articolo 19

L'articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) è sostituito con il seguente:

«Articolo 19

(Disposizioni in materia di trattamento speciale unico per il sostegno al reddito in costanza di lavoro per emergenza Covid-19)

- 1. Indipendentemente dal proprio inquadramento contributivo e dall'organico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione di trattamento speciale unico per emergenza Covid-19, per periodi decorrenti dal 12 Marzo 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020, a favore dei propri dipendenti già occupati alla data del 23 febbraio 2020.*
- 2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di nove settimane per ciascuna unità produttiva ed è escluso dalle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 2015, salvo quanto espressamente richiamato dal presente articolo.*
- 3. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 3, 6, e 7, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.*
- 4. Il trattamento di cui al comma 1, potrà essere altresì concesso, a semplice richiesta del datore di lavoro, con la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.*
- 5. I lavoratori assunti dal 13 Marzo 2020 possono beneficiare del trattamento di cui al comma 1 purché già in forza presso altro datore di lavoro alla data del 12 Marzo 2020 se assunti in continuità per effetto dell'applicazione di clausole sociali.*
- 6. Il trattamento di cui al comma 1 è autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente sulla base della domanda che è presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello d'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.*
- 7. I datori di lavoro che alla data del 12 Marzo 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, purché per un periodo consecutivo di nove settimane, alle condizioni previste ai commi da 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.*
- 8. Ai fini di quanto previsto al comma 7, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà, in modalità telematica.*
- 9. Il trattamento di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 7, sospende i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà.*

- 10. Esaurita la sospensione di cui al comma 10 i programmi relativi al trattamento di integrazione salariale straordinario o di assegno di solidarietà riprenderanno per la durata del periodo residuo.*
- 11. Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non ancora autorizzate, sono assolte secondo le disposizioni del presente articolo.*
- 12. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.*
- 13. Al trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.*
- 14. Gli articoli 13, 14, 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono abrogati».*

Relazione illustrativa

La norma riformulata mira a riconsiderare la disciplina della CIG in modo organico, per tutte le diverse categorie di datori di lavoro che chiederanno accesso a tale misura, in considerazione del carattere straordinario di crisi che si è venuto a creare in Italia in un arco temporale molto breve.

AS 1766

Emendamento

Articolo 22

All'articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga) è apportata la seguente modifica:

- Al comma 1 le parole «*nove settimane*» sono sostituite con le parole «*dodici settimane*».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamenti si pone l'obiettivo di prolungare oltre le 9 settimane originariamente previste del Dl 18 2020 il ricorso, soprattutto da parte degli studi professionali con meno di 5 dipendenti e, più in generale, da parte delle strutture produttive di ridotte dimensioni, della Cassa Integrazione in deroga, nella piena consapevolezza che il protrarsi dell'epidemia renderà insufficiente l'utilizzo della CIG per 9 settimane. Si propone pertanto sin da ora di prevedere un periodo di utilizzo di tale strumento non superiore alle 12 settimane.

AS 1766

Emendamento

Articolo 27

All'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 dopo le parole «*della legge 8 agosto 1995, n. 335,*» sono inserite le parole «*nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS,*»; sono eliminate le parole «*e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,*».
- Al comma 2 le parole da «*dall'INPS*» a «*comunica*» sono sostituite con le parole «*dall'INPS nonché delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano*».

Conseguentemente all'articolo 126 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al comma 9 dopo la parola «*decreto*» sono inserite le seguenti: «*, fatta eccezione per quanto disciplinato all'articolo 27,*»
- Dopo il comma 9 è inserito il seguente «*9-bis. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS e degli Enti Previdenziali Privati delle misure di cui all'articolo 27 del presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello stato all'Istituto ed agli Enti medesimi in proporzione al rispettivo numero dei iscritti*».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è finalizzata ad ampliare la platea dei beneficiari dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 27. Si vuole estendere il diritto a richiedere tale indennità anche ai liberi professionisti iscritti ad altri Enti di previdenza.

Con le modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 si stabilisce che ciascun Ente Previdenziale Privato raccolga le domande dei propri iscritti e provveda, in coordinamento con l'INPS e con gli altri Enti al monitoraggio delle erogazioni e del rispetto dei limiti di spesa imposti.

Allo scopo di fornire maggiori risorse per soddisfare il più ampio numero di lavoratori autonomi e liberi professionisti possibile è previsto un passaggio da 203,4 milioni di euro stanziati a 500,0.

In conseguenza di tale proposta sono apportate le opportune modificazioni all'articolo 126 ai sensi del quale si provvede alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 27 registrando, inoltre, la modalità di trasferimento delle risorse dal bilancio dello stato a ciascun Istituto ed Ente previdenziale con l'inserimento del comma 9-bis.

AS 1766

Emendamento

Articolo 44

All'articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 dopo le parole «*dipendenti e autonomi*» sono inserite le parole «, *ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,*»;
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«*1-bis. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020. E' prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.*»;
- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«*2-bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.*
2-ter. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati.».
- dopo il comma 3 è inserito ex novo il seguente comma 4: "L'art. 17, D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal D. Lgs 10 maggio 2019, n. 49 e dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, non è applicabile alle Casse di Previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".
- dopo il comma 4 è inserito ex novo il seguente comma 5: All'art. 6, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e succ. mod. ed integr., è aggiunto il seguente periodo: "d) Casse di Previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte si pongono l'obiettivo di includere tra i beneficiari del Fondo per il reddito di ultima istanza anche i professionisti ordinistici e di utilizzare le risorse derivanti

dalla doppia tassazione cui sono sottoposte le Casse di previdenza private per il implementare misure immediate di sostegno ai professionisti ordinistici.

AS 1766

Emendamento

Articolo 49

All'articolo 49 (Fondo Centrale di Garanzia) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 lettera k) le parole "*importo non superiore a 3 mila euro*" sono sostituite con le parole "*importo non superiore a 30 mila euro*"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è finalizzata ad elevare l'ammontare del finanziamento massimo - richiesto da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni sottoposto a copertura da parte del Fondo centrale di Garanzia – per il quale la garanzia del Fondo stesso è concessa gratuitamente e senza valutazione.

AS 1766

Emendamento

Articolo 54

All'articolo 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparri") sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo 54 dopo le parole "Fondo Gasparri" si aggiungono le parole "ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "liberi professionisti" si aggiungono le parole "ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "21 febbraio 2020" si aggiungono le parole "rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "della domanda" si aggiungono le parole "e il 21 febbraio 2020"
- Al comma 1 lettera a) dopo le parole "superiore al 33%" sono eliminate le parole "del fatturato dell'ultimo trimestre 2019"
- Al Comma 2 dopo le parole "intermediari bancari o finanziari" si aggiungono le parole "per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a far sì che al Fondo di solidarietà mutui prima casa possano accedere anche le persone fisiche esercenti arti o professioni che abbiano acceso un mutuo per l'acquisto di un immobile di categoria catastale A/10 adibito a studio professionale e che si trovino in difficoltà nel pagamento delle relative rate a causa di fermo o riduzione dell'attività professionale determinata dall'epidemia da Covid-19.

AS 1766

Emendamento

Articolo 56

All'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo 56 dopo le parole "Misure di sostegno finanziario" si aggiungono le parole "ai professionisti"
- Al comma 2 alle parole "Al fine di sostenere le attività" si aggiungono le parole "professionali ed"
- Al comma 5 dopo le parole "aventi sede in Italia" si aggiungono le parole "nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 Tfu²

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte mirano ad inserire gli esercenti attività professionale tra i beneficiari delle misure di sostegno al tessuto produttivo previste dall'art 56.

AS 1766

Emendamento

Articolo 61

All'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo il comma 5 si aggiunge ex novo il seguente comma 6 “Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d’uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.”
- Dopo il comma 6 si aggiunge ex novo il seguente comma 7 “Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall’invio, salvo rilievi motivati.”
- Dopo il comma 7 si aggiunge ex novo il seguente comma 8 “All’art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”

AS 1766

Emendamento

Articolo 62

All'articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2020"
- Al comma 4 le parole "maggio 2020" sono sostituite dalle parole "luglio 2020"
- Al comma 6 si aggiunge ex novo il comma 7 così formulato "Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le limitazioni alla compensazione di cui all'art. 3 DI 124 del 2019"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche proposte mirano ad allungare, rispetto a quanto previsto nel testo originario, la sospensione dei termini per adempimenti fiscali e contributivi. L'aggiunto comma 7 propone il ripristino della possibilità di compensazione tra imposte.

AS 1766

Emendamento

Articolo 65

All'articolo 65 (Credito di imposta per canoni di locazione per botteghe e negozi) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo dell'articolo dopo le parole "Credito d'imposta per" si aggiungono le parole "canoni di locazione di", dopo la parola "negozi" si aggiungono le parole "e studi professionali Cat. A/10"
- Al comma 1 dopo le parole "soggetti esercenti attività di impresa" si aggiungono le parole "ed esercenti attività professionale"
- Al comma 1 le parole "relativo al mese di marzo 2020" sono sostituite dalle parole "per un periodo pari a 6 mensilità"
- Al comma 1 alle parole "categoria catastale C/1" si aggiungono le parole "e categoria A/10"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica mira ad estendere la vigenza della misura di sostegno ad un periodo di 6 mesi e ad inserire nel beneficio determinato dal credito di imposta sui canoni di locazione anche gli immobili rientranti nella categoria catastale A/10 utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale.

AS 1766

Emendamento

Articolo 68

All'articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole "31 maggio 2020" sono sostituite con le parole "30 giugno 2020"
- Al comma 3 le parole "E' differito al 31 maggio il termine" sono sostituite dalle parole "I termini"
- Al Comma 3 le parole "il termine di versamento del 31 marzo 2020" sono cancellati
- Al comma 3 dopo le parole "n. 145" si aggiungono le parole "sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Con successivo Decreto, i termini di versamento di cui al presente comma verranno rimodulati prevedendo una scadenza decennale"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica mira a stabilire una sospensione più lunga de termini relativi ai procedimenti amministrativi rispetto a quanto stabilito nel testo del DI n. 18 2020. Si mira inoltre a prolungare il processo in atto della così detta "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

AS 1766

Emendamento

Articolo 75

All'articolo 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Dopo il comma 5 si aggiunge ex novo il comma 6 così formulato "Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ordini e collegi professionali, in quanto non inserite nel conto economico consolidato e nella contabilità generale dello Stato, possono acquistare beni e servizi informatici, selezionando l'affidatario tra almeno due operatori economici, senza ulteriori condizioni e applicando, in via preferenziale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e, a tal fine, beneficiare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto delle attrezzature necessarie per consentire ai dipendenti il lavoro agile".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica mira ad includere nei benefici previsti dall'art. 75 gli Ordini professionali, i Consigli ed i Collegi nazionali degli Ordini professionali, al fine di garantire la prosecuzione delle attività amministrative a favore degli iscritti agli Albi professionali in presenza della situazione di emergenza dovuta ad epidemia di Covid-19.

AS 1766

Emendamento

Articolo 91

All'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al titolo della rubrica dopo le parole "*contratti pubblici*" si aggiungono le parole "*Disposizioni in materia di pagamenti della PA*"
- Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*Il presente DL dispone un termine perentorio per il pagamento di corrispettivi da parte delle PPAA ai professionisti non superiore a 60 giorni, sia per i lavori completati e consegnati sia per gli acconti stabiliti nei contratti*".

AS 1766

Emendamento

Articolo 103

All'articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 le parole "*15 aprile 2020*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre 2020*"
- Al comma 2 le parole "*15 giugno 2020*" sono sostituite dalle parole "*30 dicembre 2020*".